

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Semplificati per cassa: un regime con varianti ibride***

di **Fabio Garrini**

La nuova modalità di gestione dei **contribuenti in contabilità semplificata** prevista nella **bozza alla legge di bilancio 2017** è un'ipotesi che sta facendo molto discutere: per tali soggetti sarà introdotta la determinazione del **reddito** sulla base del **principio di cassa**. Si tratta di una norma oggi non ancora in vigore, ma innescando tale soluzione occorrerà adeguare l'impianto contabile già all'inizio del 2017 (anche se è prevista l'emanazione di un decreto nel mese di gennaio), per cui tale previsione deve essere ponderata per tempo.

La modifica appare, almeno a prima vista, una soluzione interessante in quanto permette di **evitare la tassazione di proventi non incassati** (problematica spesso lamentata dai contribuenti che trovano significativa difficoltà a riscuotere i crediti derivati dalle fatture emesse). L'aspetto negativo della previsione è certamente legato alle **complicazioni amministrative** che ne derivano, obbligando i contribuenti a gestire gli aspetti finanziari.

La novella comporta la modifica **dell'articolo 66 del TUIR**, per adeguare le regole previste per la determinazione del reddito dei semplificati incorporando il peso di incassi e pagamenti, nonché **dell'articolo 18 D.P.R. 600/1973**, per quanto riguarda gli aspetti contabili e i registri obbligatori.

#### **Come si sviluppa la gestione di incassi e pagamenti?**

In merito all'opportunità di tale regime si può osservare che soluzione analoga è da sempre prevista nell'ambito del reddito professionale; d'altro canto occorre notare che il **grado di propensione** di un geometra o di un avvocato **per le complicazioni documentali** è certamente superiore a quello di un elettricista o di un artigiano.

Non si tratta di una affermazione classista, ma al contrario di naturale **repulsione agli aspetti formali che le diverse professioni portano necessariamente con sé**.

Innescando la determinazione per cassa del reddito, il contribuente è investito dell'obbligo di tenere sotto **monitoraggio** l'esatto momento in cui egli effettua i propri **pagamenti** e **incassa** i crediti vantati nei confronti dei propri clienti, sia per quanto riguarda le operazioni di quel periodo d'imposta, sia (negli anni a venire) con riferimento alle fatture attive e passive non saldate relative ai periodi d'imposta precedenti.

Problema che, come ben noto, è stato di grande ostacolo alla diffusione del regime di IVA per cassa.

Va notato che sotto il profilo della tenuta dei **registri contabili** è previsto quanto segue:

- il [comma 4 dell'articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), oltre a prevedere la possibilità che i **registri IVA** sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese (il precedente [comma 3](#) infatti dispone, come soluzione base, ma credo meno di *appeal*, la separata gestione dei registri IVA e dei registri cronologici degli incassi e pagamenti), stabilisce che al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere **riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono**. Questa soluzione, nei fatti, ricalca quanto tradizionalmente previsto per i contribuenti esercenti reddito professionale, dovendo però **evidenziare solo le fatture non incassate e non pagate**.
- Ben diversa è la soluzione del successivo [comma 5](#), dove viene offerta la **possibilità** ai contribuenti di esercitare apposita opzione per tenere i registri IVA **senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti**; in tal caso la data di **registrazione dei documenti si presume che coincida con quella di incasso o pagamento**. Quindi, nei fatti, questa soluzione alternativa diviene un regime guidato dalla mera registrazione del documento, senza necessità di alcuna altra indicazione ulteriore: tale soluzione è certamente quella di più semplice applicazione ma, essendo guidata dal principio della registrazione, è evidente che talvolta **potrebbe portare a degli esiti reddituali anomali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**IL NUOVO REGIME DI CASSA  
PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE**

Bologna Milano